

FAQ

1) Come sono articolati gli incentivi concedibili?

Gli incentivi possono essere riconosciuti nella forma del Finanziamento agevolato e del Contributo diretto alla spesa, quest'ultimo nei limiti percentuali massimi stabiliti dall'**articolo 7 del Decreto Interministeriale MEF-MITUR del 28 dicembre 2021**.

Essi sono concessi a valere sul **Regolamento UE 651/2014 (GBER)**, in base alla localizzazione della singola unità locale oggetto del programma d'investimento e della dimensione d'impresa, come di seguito indicato:

- **Aiuti a finalità regionale**, di cui all'**articolo 14 del Regolamento GBER**, applicabile nelle seguenti casistiche:
 - a) Programmi d'investimento realizzati nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'**articolo 107, comma 3, lett. a)** (Zone A) del TFUE, meglio dettagliate dalla *Carta degli Aiuti a Finalità Regionale per l'Italia (2022-2027) con zone A aggiornata*, presentati da Micro, Piccole, Medie e Grandi Imprese. Ai fini dell'applicabilità del regime di aiuto, le imprese di grandi dimensioni devono dimostrare l'effetto di incentivazione ai sensi dell'Art. 6 del Regolamento GBER.
 - b) Programmi d'investimento realizzati nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'**articolo 107, comma 3, lett. c)** (Zone C) del TFUE, meglio dettagliate dalla *Carta degli Aiuti a Finalità Regionale per l'Italia (2022-2027) con zone C aggiornata*, presentati da Micro, Piccole e Medie Imprese.
- **Aiuti alle PMI**, di cui all'**articolo 17 del Regolamento GBER**, applicabile ai programmi d'investimento realizzati nelle restanti aree del territorio nazionale, non ricompresi dunque né in Zone A né in Zone C, da Micro, Piccole e Medie imprese.

Si ricorda che la quota di agevolazioni complessivamente riconoscibile è subordinata al rispetto delle soglie ESL massime applicabili, che vengono riportate nelle **Carte degli Aiuti a Finalità Regionale per l'Italia (2022-2027)** con Zone A e con Zone C e nell'**articolo 17, comma 6 del Regolamento GBER**.

2) Sono ammissibili i programmi d'investimento presentati dalle imprese di grande dimensione?

Sì, limitatamente ai programmi di investimento realizzati in unità locali ubicate nelle zone che soddisfano le condizioni di cui all'**articolo 107, comma 3, lett. a)** del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), in accordo alla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per l'Italia (2022-2027) del 2 dicembre 2021 e ss.mm.ii., prevedendo come requisito la sussistenza di un effetto di incentivazione come definito dall'**articolo 6 del Regolamento GBER**.

Inoltre, si evidenzia che, per le imprese di grande dimensione, i programmi di investimento da realizzare in unità locali ubicate nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'**articolo 107, comma 3, lett. c)** non sono ammissibili perché, come specificato dall'art. 14 comma 3 del Regolamento GBER, *"gli aiuti possono essere concessi alle PMI per qualsiasi forma di investimento iniziale e alle grandi imprese solo per un investimento iniziale destinato alla creazione di una nuova attività economica nella zona interessata."* Tuttavia, tale condizione contrasta con i requisiti e le finalità specifiche della misura FRI-Tur, così come specificato all'interno della FAQ n. 7.

3) Come sono valutati i programmi d'investimento articolati su più unità locali (c.d. multisede)?

In caso di domande di agevolazione che propongono programmi d'investimento che implicano interventi su diverse unità locali, le valutazioni circa il rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità previsti dagli articoli 4, 5 e 6 dell'Avviso 7 maggio 2024 vengono condotte con riguardo a ciascuna sede indicata.

Il rispetto del requisito di cui all'Art. 5 comma 3, lett. e), ossia che i piani presentati non possono comportare spese ammissibili inferiori a € 500.000,00 o superiori a € 10.000.000,00, viene valutato sull'intero programma degli investimenti.

Ciò premesso, come disciplinato dall'articolo 7, commi 1 e 2 del menzionato Avviso, gli incentivi concedibili sono determinati tenendo conto dell'ubicazione delle singole unità locali.

4) Sono ammissibili interventi classificabili nella linea d'intervento d) *Interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo*, in assenza di ulteriori interventi classificabili nelle linee a), b) o c)?

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2 dell'Avviso 7 maggio 2024, gli interventi appartenenti alla linea d'intervento d) sono ammissibili solo se funzionali alla realizzazione degli interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica (linee a e b) e agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (linea c), in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503. Pertanto, in assenza di interventi con effetto "trainante" esposti alle linee a), b) o c), le spese riconducibili alla linea d'intervento d) risultano non ammissibili.

5) È possibile apportare variazioni al programma di investimento in data successiva alla presentazione della domanda?

Eventuali richieste di variazione dei programmi di investimento possono essere ritenute ammissibili solo nel caso in cui vengano presentate da Soggetti risultati beneficiari delle agevolazioni a seguito della conclusione dell'iter istruttorio, coerentemente con quanto disciplinato dall'articolo 11 del Decreto Interministeriale MITUR-MEF del 28 dicembre 2021 e dell'Avviso 7 maggio 2024.

6) È ammissibile un programma d'investimento da realizzarsi su un'unità locale non attiva?

No, ai fini dell'ammissibilità del programma d'investimento l'unità locale oggetto di intervento deve risultare già attiva alla data di presentazione della domanda. È opportuno evidenziare, infatti, che i programmi di investimento presentati a valere sulla misura FRI-Tur devono essere idonei ad apportare un miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva (cfr. articolo 5, comma 3, lett. f) dell'Avviso 7 maggio 2024), intendendo così che l'impresa proponente debba comprovare di aver svolto attività turistica nell'unità locale oggetto di intervento in data antecedente alla presentazione della domanda.

7) Sono ammissibili programmi d'investimento da realizzarsi su immobili sui quali, alla data di presentazione della domanda, non risulta svolta l'attività turistico-ricettiva?

No, sono ammissibili solamente programmi d'investimento da realizzarsi presso immobili sui quali risulti sostanzialmente esercitata, alla data di presentazione della domanda, l'attività turistico-ricettiva. Con

riferimento ad immobili agibili solo in misura parziale, l'effettivo esercizio dell'attività turistico-ricettiva alla data di presentazione della domanda dovrà essere comprovato attraverso la presentazione di idonea documentazione (es. documentazione contabile).

8) È possibile presentare domanda di agevolazioni su immobili in qualità di mero proprietario?

Sì, può presentare domanda di agevolazione l'impresa che intenda realizzare l'investimento in qualità di mero proprietario dell'immobile purché dimostri l'effettivo esercizio dell'attività turistico-ricettiva alla data di presentazione della domanda da parte di un Soggetto terzo. La Società proponente, pertanto, è tenuta ad allegare il titolo di disponibilità che dimostri la sussistenza del rapporto contrattuale che la lega all'impresa terza nonché la visura camerale di quest'ultima nella quale risulti iscritta, quale unità locale, la sede oggetto di intervento e dalla quale si evinca che nella stessa sia svolta l'attività imprenditoriale.

9) Un'impresa che ha già presentato domanda a valere sull'Avviso del 28 gennaio 2023 può inoltrare una nuova istanza di agevolazione?

Sì, è possibile. In particolare, un'impresa che, con riferimento alla domanda di agevolazioni presentata a valere sull'Avviso del 28 gennaio 2023, abbia ricevuto comunicazione di non esaminabilità o che abbia presentato la propria rinuncia può avanzare istanza di incentivo sul presente Avviso anche in relazione ai medesimi programmi d'investimento. Il Soggetto giuridico che, invece, abbia presentato a valere sul precedente Avviso una domanda risultata accolta positivamente o conclusa con esito negativo può inoltrare una nuova istanza di incentivo sul presente Avviso esclusivamente con riguardo a programmi di investimento differenti rispetto a quelli già proposti.

10) In quale linea di intervento è corretto inserire le spese in serramenti esterni?

I serramenti esterni, rientrando tra gli interventi di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 agosto 2020, sono considerati interventi di riqualificazione energetica. Pertanto, gli stessi sono classificabili nella linea di intervento a), di cui all'articolo 5 comma 1 del Decreto Interministeriale 28 dicembre 2021.

11) È ammissibile un programma di investimento avviato in data antecedente alla presentazione della domanda?

No, sono considerati ammissibili esclusivamente i programmi di investimento avviati successivamente alla data di presentazione della domanda. Anche nel caso in cui un'impresa possa presentare il medesimo programma di investimento in quanto rinunciataria o destinataria di un esito di non esaminabilità rispetto ad un'istanza già presentata a valere sull'Avviso del 28 gennaio 2023, la data di avvio deve essere successiva alla presentazione della domanda a valere sull'Avviso del 7 maggio 2024. In proposito, coerentemente con il disposto dell'articolo 5, comma 3, lett. c), si ricorda che l'investimento si considera avviato a partire dalla data di inizio dei lavori oppure dalla data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

12) L'acquisto di un immobile aziendale rientra tra le spese ammissibili alle agevolazioni?

No, in base a quanto stabilito dall'art. 4, commi 1 e 2 dell'Avviso del 7 maggio 2024. Possono essere finanziati gli interventi che rientrano negli ambiti previsti dall'art. 5 comma 2.